

MARZO 2025

# OFC *bulletin*

Internazionalizzazione delle imprese e cultura fiscale

**SDA Bocconi**  
SCHOOL OF MANAGEMENT

**PERFORMANCE LAB**

OFC • OSSERVATORIO FISCALE  
E CONTABILE

L'**OFC Bulletin** dell'Osservatorio Fiscale e Contabile (OFC) è una collezione bimestrale di articoli scientifici, novità e aggiornamenti sulle attività dell'OFC.

I contenuti hanno come unica finalità la divulgazione scientifica delle informazioni contenute e non rappresentano la visione di SDA Bocconi o dei propri associati.

OFC Bulletin è pubblicato, insieme agli altri materiali, sul [sito dell'Osservatorio](http://sito.dell'Osservatorio).  
Per maggiori informazioni, approfondimenti o proposte contattare [ofc@sdabocconi.it](mailto:ofc@sdabocconi.it)

Le attività svolte dall'Osservatorio Fiscale e Contabile si articolano nella realizzazione di white paper e di ricerche, focalizzati sul metodo d'azione scelto all'interno delle aziende italiane in tema di fiscalità e contabilità.

I Nostri Sponsor



## La Nostra Squadra

### Direzione Scientifica



**Carlo Garbarino**  
Direttore

[VAI AL CV](#)



**Amedeo Rizzo**  
Coordinatore

[VAI AL CV](#)

### Team Editoriale



**Arianna Busdraghi**  
Editor

### Autori

**Giorgio Hassan**  
Research Assistant

**Elena Villoresi**  
Research Assistant

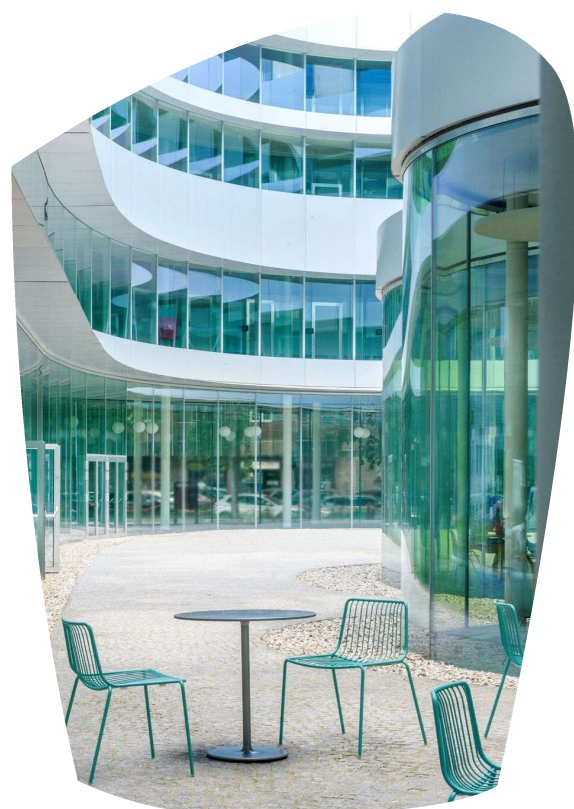
# Indice

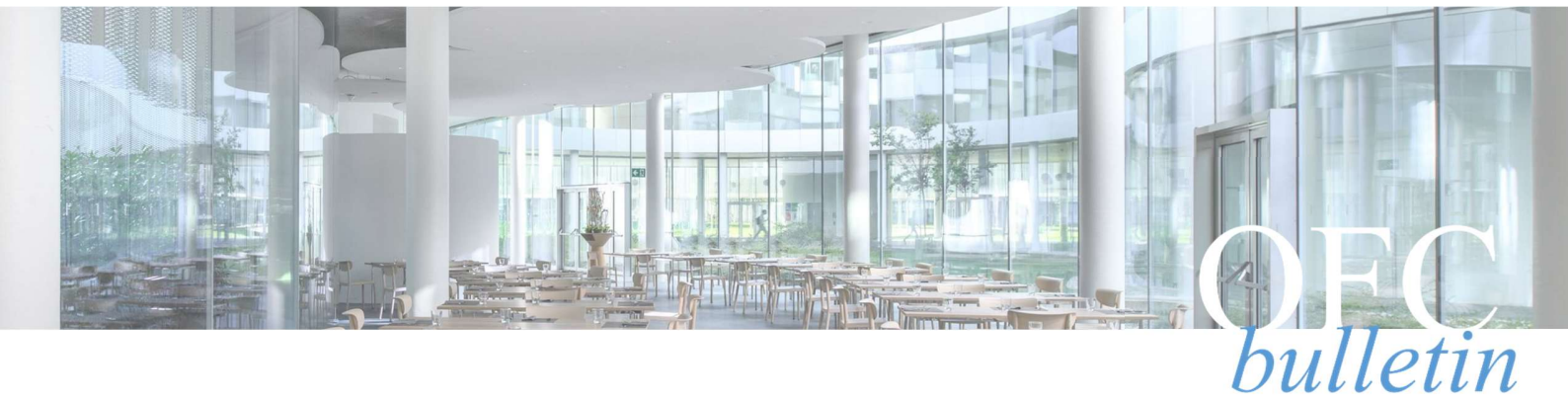
|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>TAX MINUTES.....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>TAX RESEARCH.....</b> | <b>11</b> |
| <b>TAX EVENTS .....</b>  | <b>15</b> |

*La sezione **Tax Minutes** riepiloga le più importanti news nazionali ed internazionali che hanno un impatto nel diritto tributario.*

*La sezione **Tax Research** riassume i punti salienti dei contributi scientifici più rilevanti pubblicati dalla dottrina internazionale in ambito tributario, incluse le ultime ricerche effettuate nell'ambito dell'OFC. Per ricevere i testi integrali dei paper riportati nella sezione Tax Research, contattate [ofc@sdabocconi.it](mailto:ofc@sdabocconi.it).*

*La sezione **Tax Events** schematizza i contenuti di alcune delle conferenze scientifiche in ambito di fiscalità nazionale e internazionale che si sono tenute di recente, includendo eventi e workshops, passati e futuri organizzati dall'OFC.*





Internazionalizzazione delle imprese e cultura fiscale

*Il diritto tributario è un campo in continua evoluzione, con cambiamenti e novità che hanno un impatto significativo sulla vita di imprese e contribuenti. Ecco alcune delle notizie più rilevanti degli ultimi mesi in questo ambito, a livello nazionale e internazionale*

## TAX MINUTES

13/02/2025

**Sentenza Italgomme: La Corte europea dei diritti dell'uomo questiona la legittimità della disciplina ispettiva italiana**

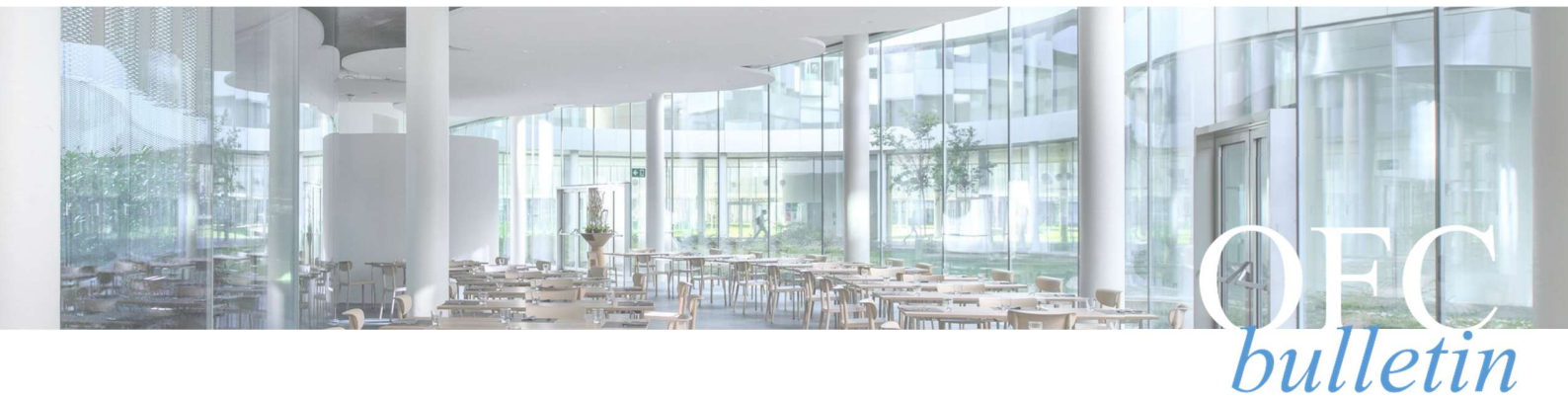
Autore: Elena Villoresi

03/02/2025

**Il Memorandum AM 2025-001 dell'IRS: un nuovo approccio alle regole di transfer pricing**

Autore: Giorgio Hassan





## **Sentenza Italgomme: la Corte europea dei diritti dell'uomo questiona la legittimità della disciplina ispettiva italiana**

*Elena Villoresi*

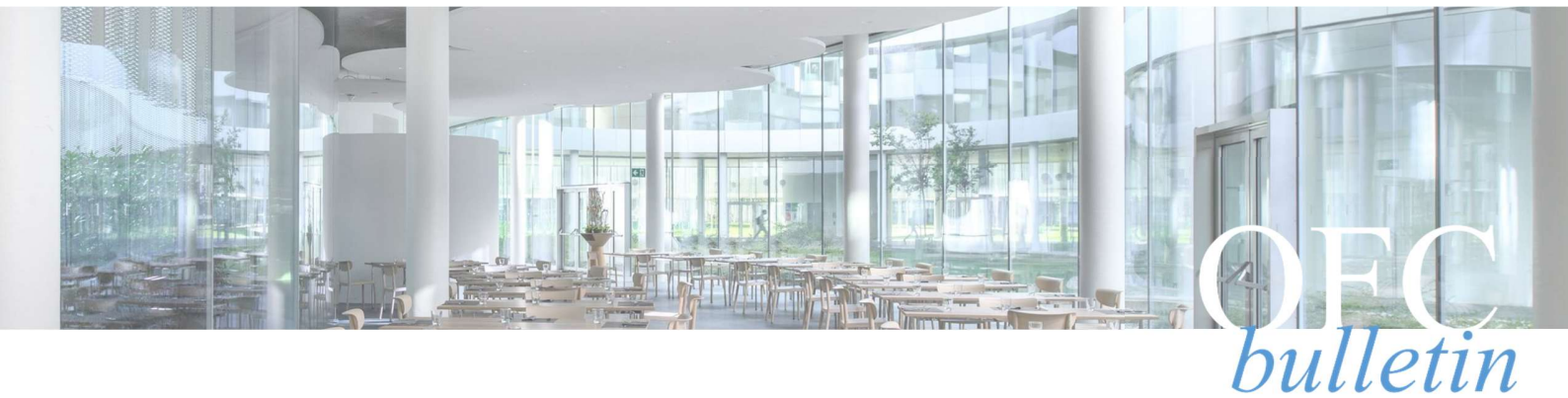
Lo scorso 6 febbraio 2025, con sentenza resa sul caso *Italgomme Pneumatici S.r.l. & altri*, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ha sollevato l'illegittimità delle norme domestiche che regolano le indagini fiscali, con specifico riferimento al potere di accesso presso i locali commerciali e professionali.

In ragione della necessaria interpretazione delle norme nazionali conformemente all'indirizzo comunitario, la decisione potrebbe avere un impatto rilevante sulle liti in corso scaturite da avvisi di accertamento emessi in seguito ad indagini fiscali sul campo. Ulteriori riflessi derivano dal fatto che l'attuale formulazione dell'articolo 7-*quinquies* dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212) sancisce l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di legge.

### **Il ricorso di Italgomme Pneumatici S.r.l. & altri**

Il ricorso presentato presso la Corte atteneva alla violazione degli articoli 8 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto l'accesso presso i locali commerciali e produttivi effettuato dai verificatori in sede di indagine veniva ritenuto illegittimo, senza che le tutele offerte dall'ordinamento italiano potessero risolvere la questione.

Nello specifico, l'articolo 8 prescrive che ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Ai sensi dell'interpretazione affermatasi a livello comunitario, tale tutela deve operare anche rispetto ai locali produttivi di una società, nonché ai luoghi adibiti all'attività professionale. Pertanto, era opinione dei ricorrenti che le disposizioni nazionali applicabili non delimitassero a sufficienza il potere conferito alle autorità fiscali nazionali, in quanto l'art. 52 D.P.R. 633/1972 si limita a indicare l'autorità competente ad autorizzare le misure ma, diversamente da quanto stabilito per gli accessi presso il domicilio, non impone l'obbligo di motivare il rilascio dell'autorizzazione.



Parallelamente, l'articolo 6 CEDU regola il diritto di accesso al tribunale: la tesi sostenuta dai ricorrenti è che l'ordinamento tributario interno non garantisca la tutela immediata al contribuente. Invero, nel caso in esame non era consentito tutelarsi tramite la richiesta di inibitoria dell'attività di accertamento illegittima in corso, ma era stato solo possibile presentare ricorso *ex post* in seguito alla notifica dell'avviso di accertamento.

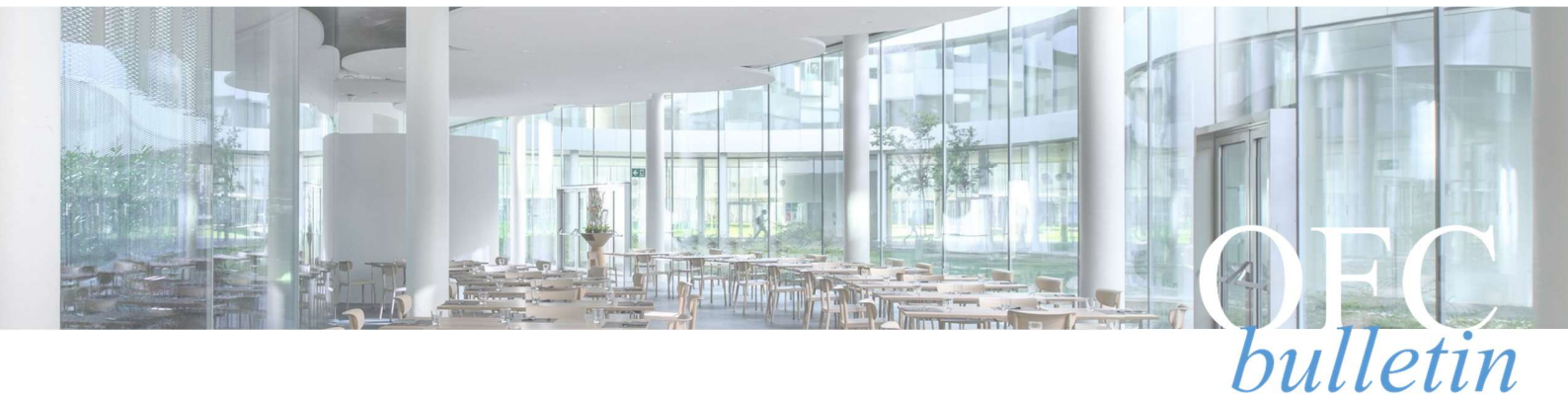
Nemmeno la presentazione di un reclamo al Garante del contribuente costituirebbe un rimedio efficace, in quanto nel contesto domestico tale organo non è un'autorità giudiziaria e pertanto non può emettere provvedimenti vincolanti.

#### **La decisione della Corte**

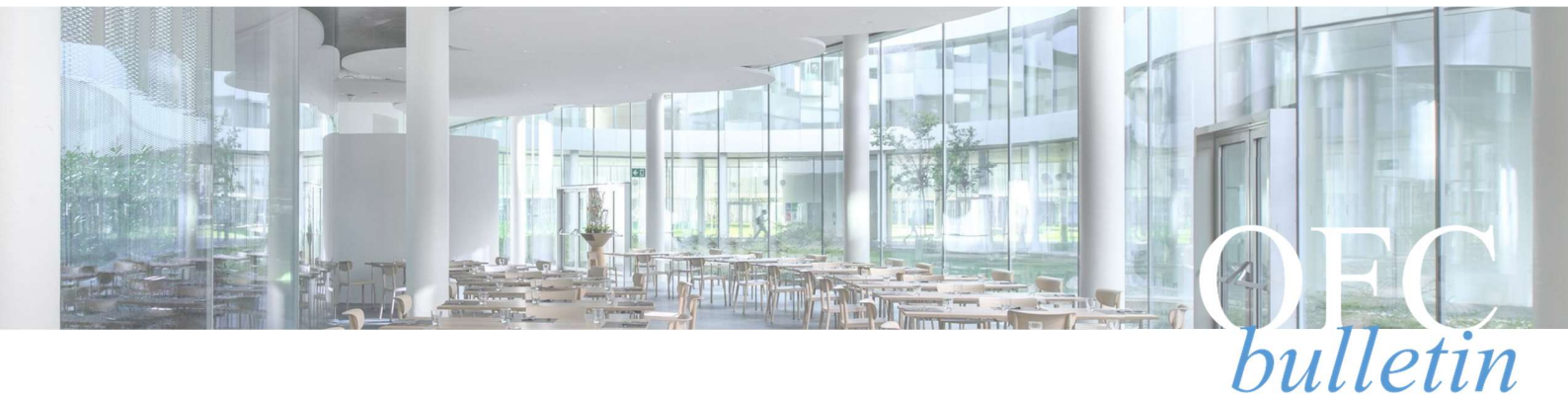
La Corte si è espressa a favore dei ricorrenti, sostenendo che la normativa nazionale non garantisce un'adeguata tutela ai contribuenti in relazione ad accessi, ispezioni e verifiche svolti nell'ambito di indagini fiscali. Invero, l'articolo 52 D.P.R. n. 633/1972 non prevede per i luoghi dedicati allo svolgimento dell'attività d'impresa le stesse rigorose condizioni disposte invece per l'accesso alle abitazioni private, per cui è obbligatorio il rilascio l'autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica, da rendere con atto motivato solo in presenza di gravi indizi di violazione delle norme fiscali.

È pur vero che l'articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente istituisce il principio generale di proporzionalità nell'utilizzo dei poteri di indagine da parte dell'Amministrazione Finanziaria, secondo cui gli accessi ai locali destinati ad attività commerciale, industriale o professionale dovrebbero essere effettuati soltanto alla presenza di effettive esigenze di indagine sul luogo e previa informazione del contribuente in merito alle ragioni che hanno giustificato l'intervento dell'Amministrazione sul campo. Ciononostante, la Corte afferma che questi principi generali devono essere attuati mediante l'implementazione di norme specifiche.

Nella sentenza vengono inoltre elencate le misure che lo Stato italiano dovrebbe adottare per conformarsi alla Convenzione europea, adeguando sia l'impianto normativo che la prassi amministrativa:



- 1) Obbligo di esplicitare le circostanze e le condizioni per cui le autorità nazionali sono autorizzate ad accedere ai locali commerciali o adibiti ad attività professionali. Si dovrebbe tuttavia tener conto che in ambito fiscale considerazioni di efficienza potrebbero giustificare poteri relativamente ampi nelle fasi iniziali dei procedimenti tributari;
- 2) Istituzione di garanzie per evitare l'accesso indiscriminato o almeno la conservazione e l'uso di documenti e oggetti assolutamente non inerenti con l'obiettivo della verifica fiscale anche se in materia fiscale;
- 3) Salvaguardia del diritto del contribuente di essere informato dei motivi che giustificano la verifica, del suo diritto di essere assistito da un professionista e delle conseguenze del rifiuto di autorizzare la verifica entro l'avvio del procedimento;
- 4) Introduzione di un controllo giurisdizionale effettivo di una misura contestata, in quanto la disponibilità dei ricorsi ai giudici tributari non dovrebbe essere subordinata all'emissione di un avviso di accertamento al termine del procedimento di indagine;
- 5) Introduzione di un meccanismo di riesame delle violazioni dei verificatori prima del completamento del controllo.



## Il Memorandum AM 2025-001 dell'IRS: un nuovo approccio alle regole di transfer pricing?

Giorgio Hassan

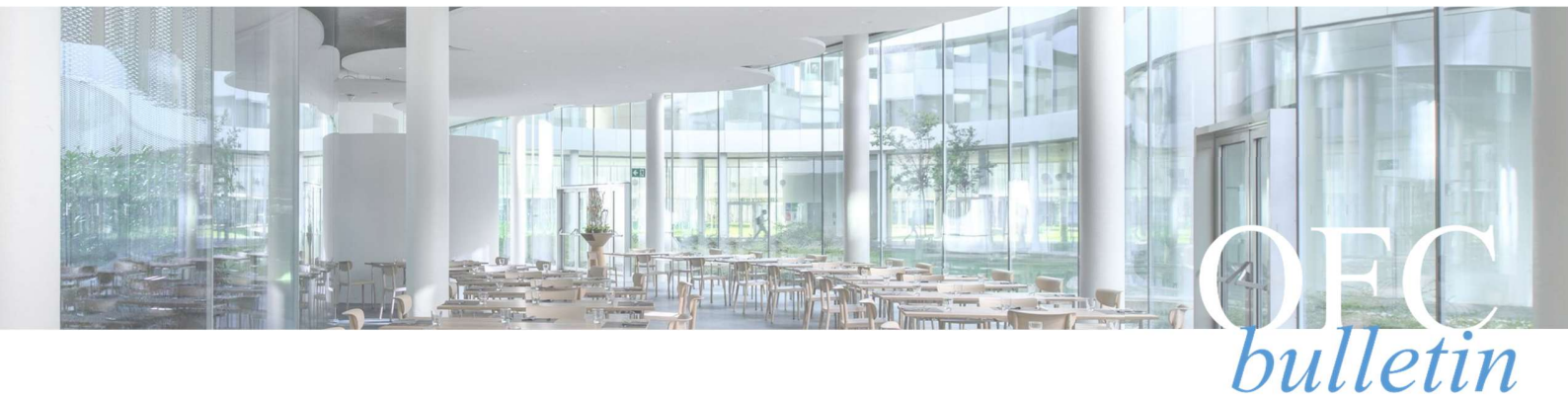
Di recente, l'Agenzia delle Entrate statunitense (IRS) ha pubblicato un Memorandum (AM 2025-001) relativo ai meccanismi di applicazione dei prezzi di trasferimento. Tale Memorandum offre significativi spunti di riflessione, poiché evidenzia l'intenzione dell'IRS di adottare un approccio al *transfer pricing* originale ed innovativo.

Prima della pubblicazione di questo testo, l'IRS aveva affrontato la materia del *transfer pricing* con l'AM 2007-07, con il quale l'Agenzia aveva essenzialmente rinunciato all'autorità di effettuare rettifiche periodiche *ex post* su licenze, trasferimenti e altri contributi di beni immateriali.

Con l'AM 2025-001, l'IRS ha, invece, rievocato a sé l'autorità di rettifica retrospettiva sull'applicazione dei meccanismi di *transfer pricing* coperti dall'AM 2007-07. Questa decisione rivela un notevole mutamento di approccio da parte dell'IRS, che negli scorsi decenni aveva evitato di applicare le disposizioni correttive *ex post* su trasferimenti di beni immateriali per non creare tensioni con il rispetto del principio dell'*arm's lenght standard* e con l'applicazione dei relativi meccanismi di calcolo *ex ante*.

Fino ad oggi, l'IRS aveva dunque preferito basarsi sui metodi di applicazione *ex ante* dei prezzi di trasferimento, in modo da conformarsi all'*arm's lenght standard* e assicurare coerenza nell'applicazione delle regole di *transfer pricing* in ambito domestico e internazionale.

Il nuovo Memorandum afferma, invece, che l'applicazione di metodi *ex ante* non giustifica un risultato confliggente con le disposizioni correttive previste dalla normativa di settore. Così, il contribuente non potrà invocare la disapplicazione di suddette disposizioni facendo leva sull'applicazione della clausola generale (*arm's lenght standard*) e dei relativi metodi applicativi, sicché, in caso di conflitto, prevarrebbero le disposizioni correttive.



La nuova regola delineata dal Memorandum riconosce alcune eccezioni, che coincidono con i casi in cui l'IRS non può condurre rettifiche retrospettive sull'applicazione dei prezzi di trasferimento su trasferimenti di beni intangibili. Si tratta, in particolare, dei casi in cui (i) il trasferimento avvenga in circostanze identiche, o sostanzialmente identiche, ad un precedente trasferimento di beni immateriali, o (ii) sovvenivano eventi straordinari che il contribuente non aveva potuto prevedere nell'applicazione dei metodi di calcolo *ex ante*.

Evidentemente, queste eccezioni impongono standard più severi rispetto al passato. La prima eccezione si applica soltanto nel caso in cui abbia luogo un trasferimento di uno stesso bene immateriale, in circostanze identiche o sostanzialmente identiche, rispetto a un precedente trasferimento. La seconda eccezione, invece, si applica nel caso in cui sopravvengano eventi che il contribuente non poteva controllare o ragionevolmente prevedere: il che significa che molti sviluppi improbabili, giustamente omessi dalle proiezioni *ex ante* del contribuente, non sarebbero coperti dall'eccezione nel caso in cui fossero ragionevolmente prevedibili. In tutti i casi diversi da queste limitate eccezioni, potrà aversi una discrepanza tra i risultati determinati con l'applicazione di metodi *ex ante* e i risultati rettificati in applicazione delle disposizioni correttive, con conseguente prevalenza di queste ultime ai sensi dell'AM 2025-001.

L'orientamento preannunciato dall'IRS con questo Memorandum delinea certamente l'intenzione di adottare un approccio più rigoroso al controllo dell'applicazione delle regole di *transfer pricing*, specie nel caso di trasferimento di *intangibles* di grande valore. Tuttavia, l'approccio del nuovo AM 2025-001 suscita dubbi circa la tenuta della disciplina in materia di prezzi di trasferimento, soprattutto rispetto al rapporto tra metodi prospettici e disposizioni correttive.

Da un lato, la limitata portata delle eccezioni richiamate dal Memorandum determina una più marcata incidenza dei controlli retrospettivi dell'IRS sulle transazioni relative a beni intangibili. Dall'altro lato, il maggior rilievo riconosciuto alle disposizioni correttive e ai controlli *ex post* rischia di diminuire l'importanza della pianificazione *ex ante* e della *compliance* in materia di *transfer pricing*.



In quest'ottica, è necessario chiedersi se l'approccio dell'IRS avrà l'effetto di aumentare l'incertezza nell'applicazione delle regole *transfer pricing* nei rapporti infragruppo, e quali siano le conseguenze di tale maggior incertezza sul piano operativo.

Internazionalizzazione delle imprese e cultura fiscale

*Gli studi accademici svolgono un ruolo fondamentale nell'individuare le tendenze emergenti e nell'informare le decisioni politiche. Ecco alcune delle ricerche più importanti degli ultimi mesi nell'ambito del diritto tributario, a livello nazionale e internazionale.*

## TAX RESEARCH

Novembre 2024

**Public International Law and Tax Law: A Fair and Equitable Nexus in International Taxation**

*World Tax Journal 2024, volume 16, N. 04*

Autori: Paquale Pistone, Sam van der Vlugt e Mariya Serafimova

Gennaio 2025

**Addressing the Use of AI by EU Tax Authorities: Towards a Common Framework of Taxpayer Protection**

*European Taxation 2025*

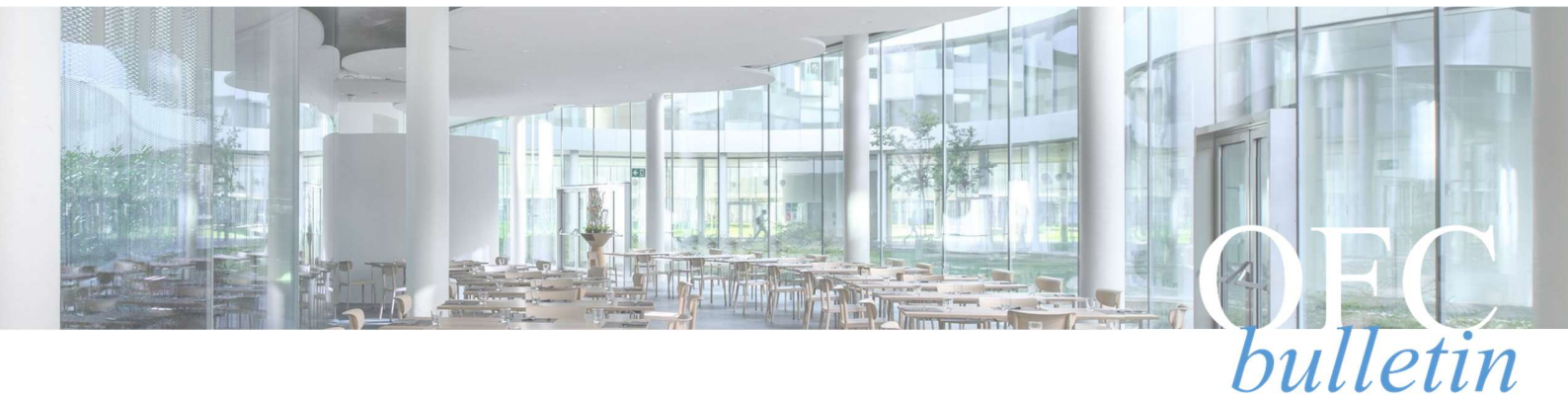
Autori: Amedeo Rizzo e Giorgio Hassan

Gennaio 2025

**The Tariffs Are Coming! The Tariffs Are Coming!**

Autori: Reuven S.Avi-Yonah e Doron Narotzki





## Public International Law and Tax Law: A Fair and Equitable Nexus in International Taxation

*Pasquale Pistone, Sam van der Vlugt e Mariya Serafimova*

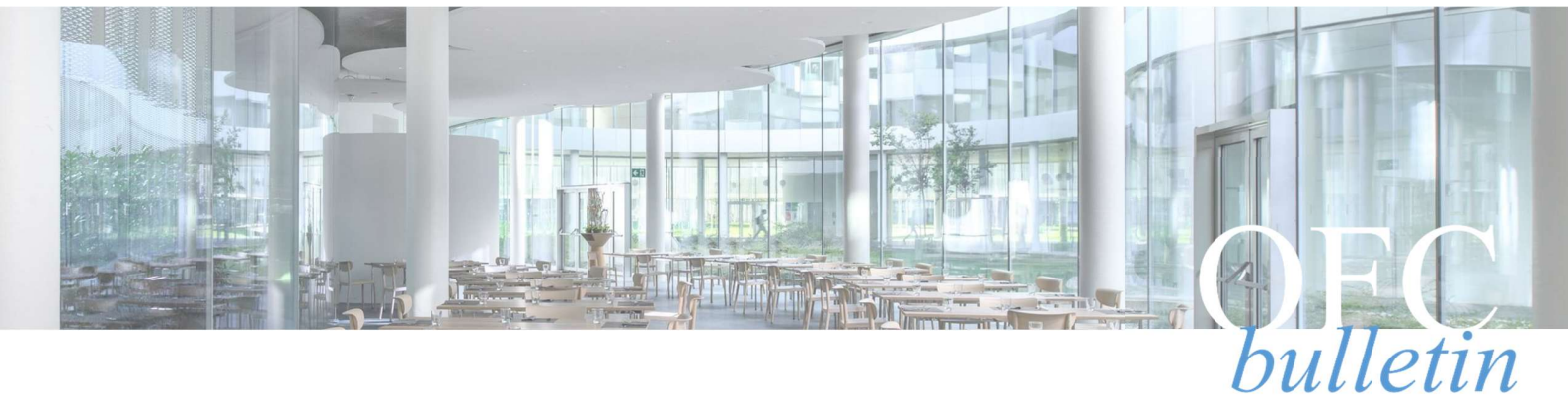
Il presente articolo esamina il concetto di *nexus* con una data giurisdizione ai fini dell'applicazione delle norme tributarie, mettendo in discussione la sua concezione tradizionale ed evidenziando la necessità di riesaminare le regole attualmente in vigore alla luce dei pilastri della fiscalità internazionale.

Storicamente, il diritto tributario internazionale si è sviluppato tramite la creazione di regole bilaterali frammentate piuttosto che perseguendo un approccio multilaterale, che gli autori ritengono essere maggiormente coerente con i principi generali del diritto internazionale. Tuttavia, la globalizzazione e la digitalizzazione dell'economia hanno progressivamente causato l'insorgenza di nuove sfide per i Legislatori, quali lo spostamento dei profitti verso paesi a fiscalità privilegiata, la messa in atto di pratiche elusive e la concorrenza fiscale aggressiva tra gli Stati. Di conseguenza, concetti tradizionali quali la giurisdizione fiscale e il *nexus* hanno iniziato ad essere oggetto di dibattito, facendo emergere l'esigenza di introdurre nuove regole e criteri comuni tra gli ordinamenti.

L'articolo esamina i criteri di tassazione internazionali che sono una diretta derivazione del concetto di *nexus*, primo fra tutti la ripartizione della potestà impositiva tra Stato di residenza e della fonte del reddito, considerando però anche i principi di diritto pubblico internazionale, come quelli connessi al concetto di sovranità fiscale. Viene poi proposto lo sviluppo di un nuovo concetto di *nexus* che sia coerente anche con altre aree del diritto, quali il diritto sulla concorrenza.

Per rispondere alle esigenze del mondo moderno globalizzato, ci si pone dunque l'obiettivo di valutare se sia possibile sostituire i molteplici criteri attuali con un unico nuovo principio di collegamento dei redditi con una singola giurisdizione.

Il contributo è consultabile al seguente link: <https://ssrn.com/abstract=5045734>



## **Addressing the Use of AI by EU Tax Authorities: Towards a Common Framework of Taxpayer Protection**

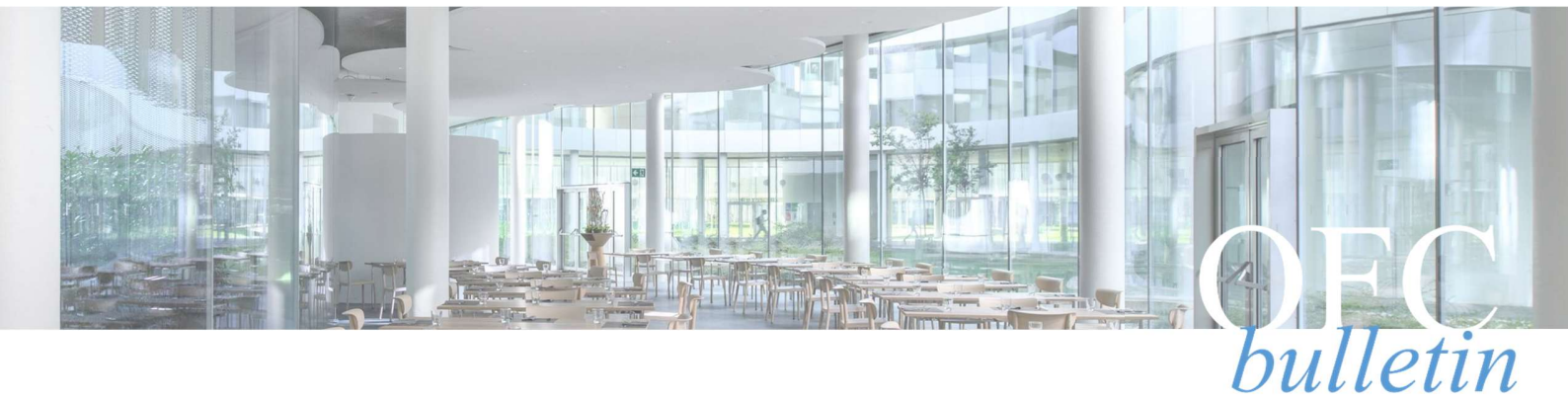
*Amedeo Rizzo e Giorgio Hassan*

La ricerca analizza l'adozione delle tecnologie di intelligenza artificiale da parte delle amministrazioni fiscali nel contesto del diritto dell'Unione Europea.

In particolare, gli autori indagano come l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle verifiche fiscali implichi l'obbligo di ottemperare alle disposizioni sulla protezione dei dati, richiedendo quindi che le autorità fiscali rispettino le norme del GDPR, in particolare relativamente ai diritti e agli obblighi connessi ai processi decisionali automatizzati.

In tal senso, gli autori sottolineano che le amministrazioni fiscali potrebbero non essere ancora sufficientemente preparate a conformarsi alla disciplina sull'adozione di decisioni in modo automatizzato nel campo delle verifiche fiscali.

Per risolvere la questione, viene elaborato un quadro di due regole per applicare la normativa relativa alle decisioni automatizzate alle singole pratiche fiscali, al fine di migliorare gli standard di protezione del contribuente nel campo delle verifiche fiscali automatizzate.



## The Tariffs Are Coming! The Tariffs Are Coming!

Reuven S. Avi-Yonah e Doron Narotzki

Il contributo indaga l'efficacia come strumento di politica economica dell'adozione dei dazi negli Stati Uniti da parte di Donald Trump in seguito all'insediamento avvenuto lo scorso gennaio.

Si evidenzia come sia il partito Repubblicano che quello Democratico vedano con favore l'implementazione dei dazi, da un lato per favorire l'industria americana, dall'altra per la minore dipendenza dai beni esteri per garantire condizioni di concorrenza più eque a livello globale. Inoltre, l'adozione dei dazi generalmente riscuote il consenso dei cittadini, poiché viene associata ad effetti tangibili quali l'incremento della produzione interna o il rilancio di industrie in difficoltà.

Ciononostante, numerosi economisti rilevano la presenza di costi legati all'introduzione di dazi, quali possibili effetti inflazionistici o ritorsioni da parte dei partner commerciali.

L'articolo presenta dunque una strategia per impiegare in modo virtuoso le entrate derivanti dai dazi, indirizzandole verso misure di sostegno alle fasce di reddito medio – basse e alla crescita economica degli Stati Uniti. Tra le proposte figurano misure come l'ampliamento del credito di imposta per i figli a carico (*Child Tax Credit*), l'incremento degli investimenti in infrastrutture e il finanziamento della ricerca e sviluppo.

In conclusione, il *paper* riconosce che, sebbene l'introduzione dei dazi appaia inevitabile, il loro utilizzo dovrebbe essere attentamente calibrato per evitare ripercussioni negative sull'economia, oltre che possibili ritorsioni da parte delle controparti commerciali. Una gestione accurata delle entrate tariffarie potrebbe trasformare i dazi da uno strumento protezionistico a un'opportunità per promuovere politiche fiscali più eque e inclusive.

Il contributo è consultabile al seguente link: <https://ssrn.com/abstract=5080792>

Internazionalizzazione delle imprese e cultura fiscale

*Le conferenze rappresentano un'occasione preziosa per condividere le conoscenze e discutere le questioni più rilevanti nell'ambito del diritto tributario. Ecco alcune sintesi delle conferenze più importanti degli ultimi mesi, a livello nazionale e internazionale.*

## TAX EVENTS

### EVENTI PASSATI

25/11/2024

**Recenti casi giurisprudenziali in materia di *transfer pricing* e novità in tema di accertamento e contenzioso**

RELATORI:

- Immacolata Abbamondi – STS Deloitte

11/12/2024

**Disallineamento da ibridi: *penalty protection***

RELATORI:

- Dario Sencar – Tax Partner, PwC TLS
- Mattia Calabrese – Senior Manager, PwC TLS

05/02/2025

**I controlli per evitare il coinvolgimento in frodi IVA sugli appalti e novità in materia doganale**

RELATORI:

- Luca Lavazza – Tax Partner, PwC TLS
- Francesco Pizzo – Tax Partner, PwC TLS

11/03/2025

**Nuove procedure di accertamento, riforma delle sanzioni tributarie e profili penali: aspetti operativi e criticità**

RELATORI:

- Michele Lenotti – Tax Partner, PwC TLS
- Fabio Cagnola – Founding Partner, Studio Legale Cagnola & Associati
- Silvia Martina – Partner, Studio Legale Cagnola & Associati



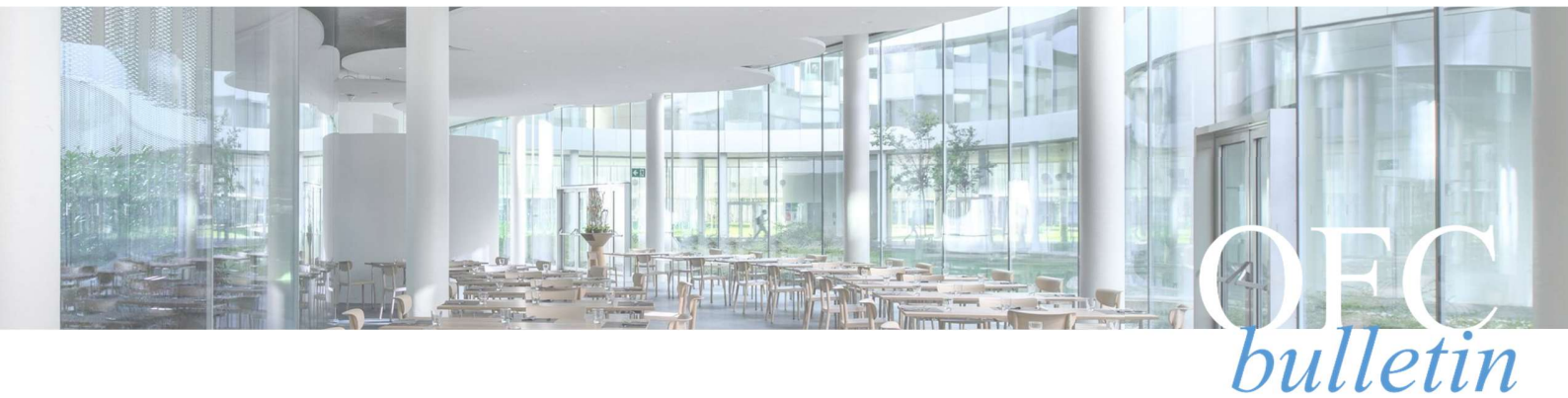


26/03/2025

**Aspetti operativi e fiscali delle riorganizzazioni infragruppo**

**RELATORI:**

- Silvana Trematerra – Agenzia delle entrate, Direzione Regionale della Lombardia
- Pietro Giulio Scutifero – Agenzia delle entrate, Direzione Regionale della Lombardia
- Maria Chiara Dazzi – Tax Affairs di Generali Italia



# EVENTI PASSATI

## Recenti casi giurisprudenziali in materia di *transfer pricing* e novità in tema di accertamento e contenzioso

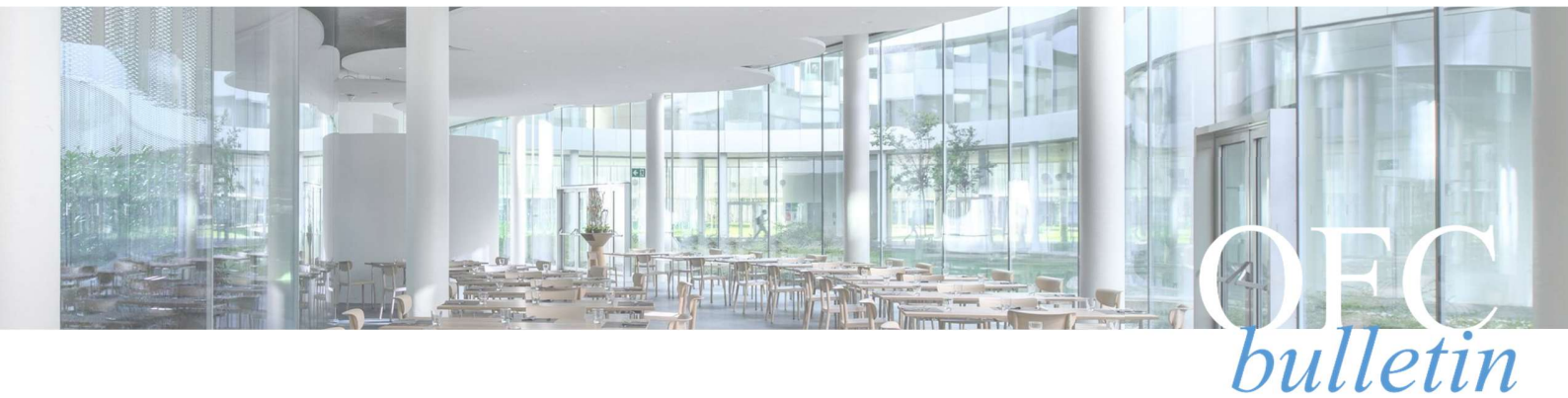
*Relatori: Immacolata Abbamondi*

### **Transfer pricing: recenti pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità, interventi di prassi dell'Agenzia delle Entrate**

Con sentenza n. 26432 del 2024, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla gerarchia delle metodologie per la corretta applicazione dei prezzi di trasferimento, ribadendo che tra i diversi criteri forniti dalle Linee Guida OCSE spetti all'interprete individuare quello più adatto alla singola fattispecie: invero, i criteri OCSE non rientrano nella gerarchia delle fonti normative ma forniscono indicazioni operative per l'attuazione legislative o regolamentari di carattere generale, motivo per cui risulta fuorviante la ricerca nelle Linee Guida OCSE di un metodo teoricamente prevalente sull'altro.

Con sentenza n. 19512 del 2024, la Corte ha censurato la prassi dell'Amministrazione finanziaria di escludere le società in perdita dalle analisi di *benchmark*, rilevando come l'esclusione automatica e non giustificata di tali società dal campione di soggetti comparabili risulti totalmente incoerente con le Linee Guida di matrice OCSE.

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, con sentenza n. 175 del 2024, ha affermato che i costi di ammortamento dell'avviamento costituiscono voci eccezionali e non devono essere considerati ai fini del calcolo del margine operativo nelle analisi sui prezzi di trasferimento. In particolare, nel caso di specie, i costi di ammortamento erano riconducibili all'avviamento dovuto ad un'operazione di fusione e quindi a un contesto di riorganizzazione del gruppo da cui derivava l'eccezionalità delle spese sia in termini qualitativi che quantitativi. La decisione della Corte si rivela coerente con le previsioni dalle Linee guida Ocse, secondo cui nel metodo TNMM il margine operativo deve essere determinato considerando solo i costi operativi e non quelli straordinari.



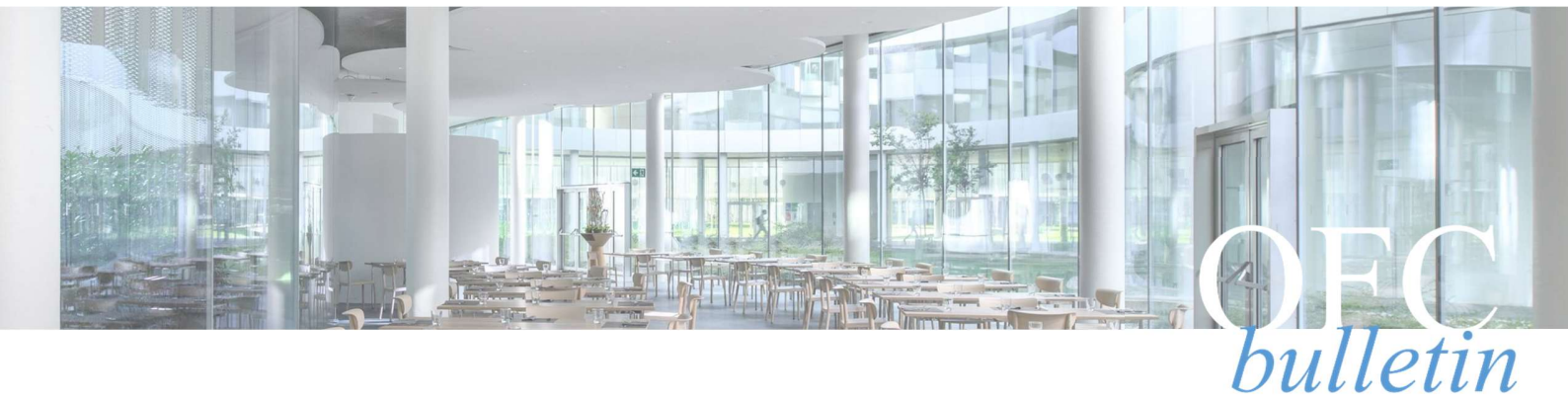
Con risposta all'interpello n. 174 del 2024, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che la Documentazione Nazionale (c.d. "Country File") deve essere redatta in lingua italiana e che l'eventuale uso dell'inglese non consenta ai contribuenti la disapplicazione delle sanzioni amministrative in caso di rettifiche dei prezzi di trasferimento. Questo obbligo scaturirebbe dall'esigenza di garantire una maggiore trasparenza, facilitando le attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria italiana.

#### **Accertamento e indagini fiscali: le novità più rilevanti**

Le principali novità relative alle procedure di accertamento riguardano l'abrogazione della facoltà del contribuente di presentare memorie difensive dopo il Processo Verbale di Constatazione e l'introduzione dell'obbligo di contraddittorio preventivo con il contribuente prima dell'emissione dell'avviso di accertamento. Infatti, entro 60 giorni dalla consegna del PVC e prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, l'Agenzia delle Entrate, se concorda in tutto o in parte con le risultanze della verifica fiscale, notifica al contribuente una bozza dell'avviso di accertamento (cd. "schema d'atto").

Dopo la notifica dello schema d'atto, il contribuente può, entro 30 giorni, presentare formale istanza per l'avvio della procedura di accertamento con adesione, per cercare un accordo con l'Agenzia delle Entrate ed evitare il contenzioso. In alternativa è possibile, entro il termine perentorio di 60 giorni, presentare all'Agenzia delle Entrate competente per l'accertamento una memoria difensiva, spiegando la propria posizione. L'ufficio è formalmente obbligato a tenere conto della memoria difensiva prima di emettere un avviso di accertamento.

Se il contribuente non ha avviato la procedura di accertamento con adesione sullo schema d'atto, può iniziare tale procedura dopo l'avviso di accertamento, presentando istanza all'Agenzia delle Entrate entro 15 giorni dalla data di notifica. In questo caso, il termine di 60 giorni per la presentazione di un ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado è sospeso per 30 giorni. Se vi è la conclusione dell'accordo con l'Amministrazione finanziaria, le sanzioni amministrative, ove applicabili, sono ridotte ad



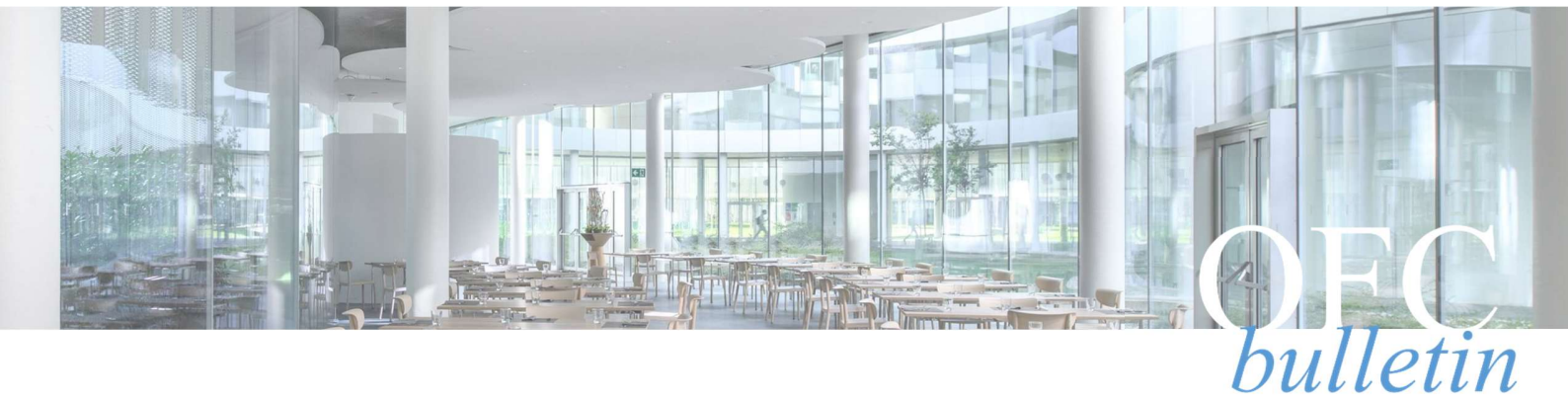
un terzo del minimo e sono calcolate sulle maggiori imposte (inferiori) rideterminate nell'ambito della procedura.

Inoltre, è stata reintrodotta l'adesione al Processo Verbale di Constatazione, con la riduzione delle sanzioni ad un sesto dei minimi di legge, purché il contribuente accetti integralmente i rilievi contenuti nel PVC.

A tal fine, il contribuente deve presentare apposita comunicazione di adesione all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di consegna del PVC.

In materia di Procedure Amichevoli (MAP), il Decreto legislativo n. 49/2020 ha recepito in Italia la Direttiva 2017/1852, introducendo un nuovo meccanismo di risoluzione di controversie internazionali quali l'eliminazione della doppia imposizione derivante da rettifiche di transfer pricing. Tra i principali vantaggi offerti si segnalano la certezza della risoluzione delle controversie attraverso la previsione di un arbitrato obbligatorio in caso di mancato accordo tra le autorità competenti, la possibilità di attivare la procedura anche successivamente ad un accordo domestico tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria italiana e la sospensione automatica della riscossione e del processo in caso di preventivo avvio del contenzioso.

Infine, è stata di recente introdotta la possibilità di conciliazione giudiziale (fuori udienza) anche prima delle decisioni della Corte di cassazione, con il beneficio della riduzione delle sanzioni al 60% del minimo di legge. In precedenza, questa procedura era ammessa solo prima della decisione del giudice tributario di primo o secondo grado.



## Disallineamenti da ibridi – *penalty protection*

Relatori: *Dario Sencar, Mattia Calabrese*

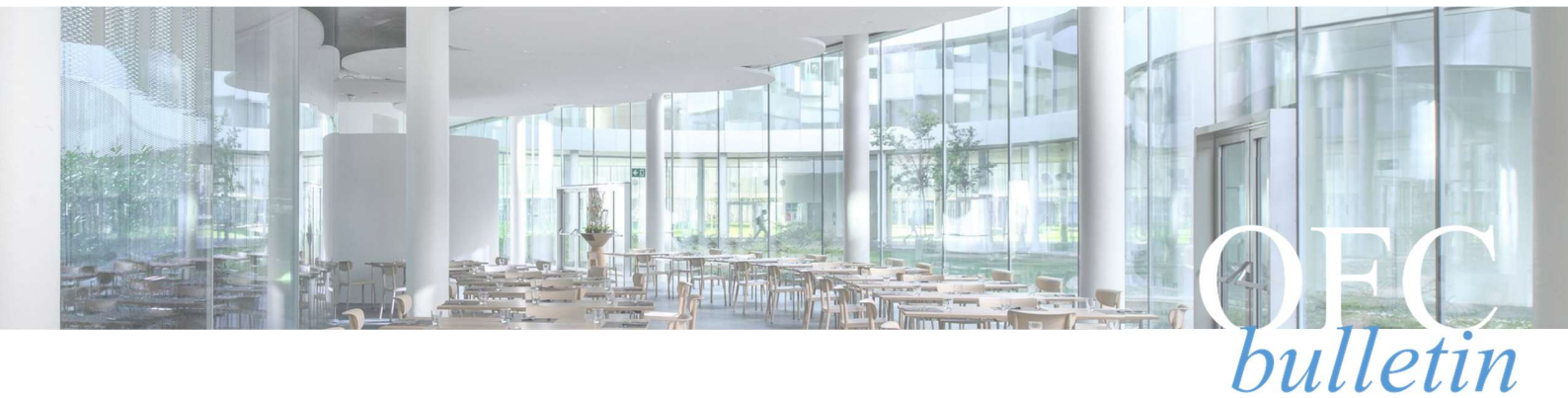
L'evento dell'11 dicembre 2024, tenuto da PWC Italia presso l'Osservatorio Fiscale e Contabile di SDA Bocconi ha avuto ad oggetto l'analisi del nuovo regime di *penalty protection* connesso alla documentazione anti-ibridi regolata dall'art. 61 del Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (cd. "Decreto Internazionalizzazione").

Il regime di documentazione è opzionale per ogni soggetto passivo residente o localizzato in Italia, salva la possibilità di nominare un soggetto residente designato per la predisposizione della documentazione. Invece, il regime di documentazione è obbligatorio per i soggetti residenti ammessi al regime di adempimento collaborativo.

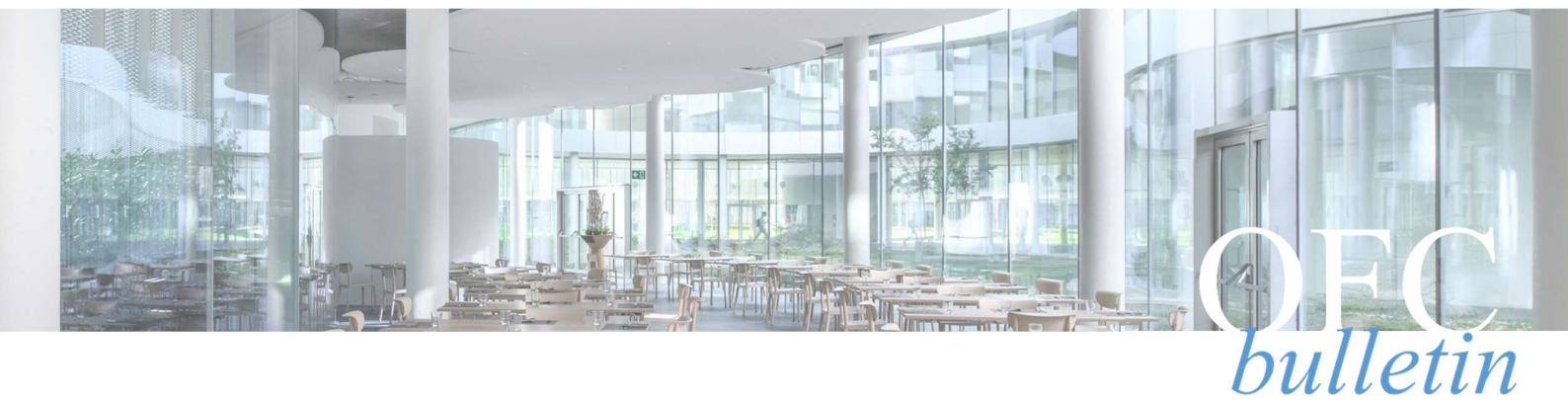
A partire dal FY 2025, la documentazione anti-ibridi deve essere consegnata, sia per i contribuenti cd. "solari" che per coloro con che presentano l'esercizio fiscale c.d. "a cavallo", entro il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta oggetto di documentazione. La documentazione deve essere redatta in lingua italiana e deve essere firmata con firma elettronica recante marca temporale del legale rappresentante del contribuente.

La documentazione anti-ibridi deve essere così strutturata:

- La prima parte della documentazione deve recare informazioni riguardo al gruppo multinazionale e al soggetto passivo italiano.  
In particolare, per ogni entità del gruppo, è richiesto di mappare (a) l'assetto giuridico partecipativo e giurisdizione di residenza o localizzazione; (b) la qualificazione fiscale nello stato di localizzazione e nella prospettiva fiscale del socio/investitore; (c) l'esistenza di stabili organizzazioni estere; (d) l'adesione a consolidati fiscali.
- La seconda parte della documentazione deve recare informazioni circa le transazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina anti-ibridi. In particolare, è richiesto al contribuente di tracciare le transazioni suscettibili di generare disallineamenti da ibridi cd. "diretti", o disallineamenti da ibridi cd. "importati":



- Nel primo caso (“ibridi diretti”), è richiesto al contribuente di documentare le cd. “transazioni rilevanti” – ossia, le transazioni che possano generare un disallineamento “diretto” da ibridi – compiute dal soggetto italiano con soggetti terzi o tra parti correlate; peraltro, è possibile raggruppare le transazioni in classi omogenee, per similitudine di effetti economici e trattamento fiscale ai fini della normativa anti-ibridi.
- Nel secondo caso (“ibridi importati”), il contribuente è tenuto ad acquisire dalla società capogruppo le informazioni idonee a identificare le transazioni infragruppo che potrebbero generare un effetto ibrido importato.



## **I controlli per evitare il coinvolgimento in frodi IVA sugli appalti e novità in materia doganale**

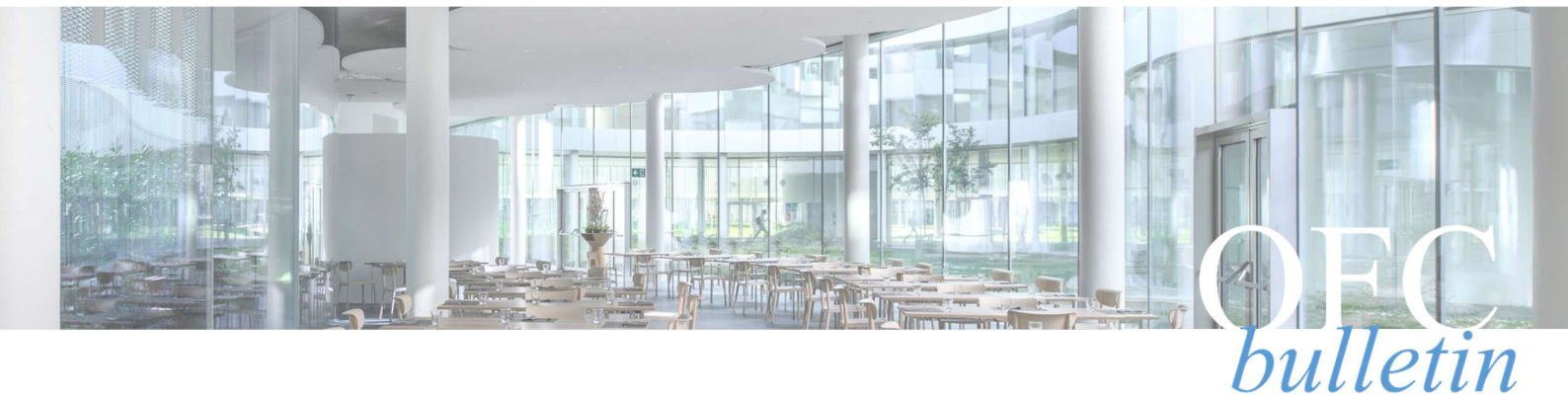
*Relatori: Luca Lavazza, Francesco Pizzo*

### **La caratterizzazione della nozione di frode ai fini dell'imposta sul valore aggiunto**

Secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia Europea, un contribuente è da considerarsi complice di una frode in ambito Iva se avrebbe dovuto essere a conoscenza che l'operazione da lui effettuata rientrava in uno schema fraudolento. Parallelamente, l'orientamento della Giurisprudenza domestica è di porre l'accento sull'adozione, da parte di un soggetto, della diligenza propria dell'imprenditore onesto e mediamente esperto per valutare tutti gli elementi e le circostanze di fatto del caso concreto.

Nella prassi, ciò si traduce nell'individuazione di alcuni indici di anomalia a cui l'acquirente deve prestare attenzione per fronteggiare il rischio di essere identificato come complice di una frode Iva messa in atto dal cedente. Alcuni esempi includono l'organizzazione aziendale del cedente, al fatto che i prezzi e i margini non siano in linea con quelli di mercato, che non vi sia una coerenza dei flussi logistici. Di conseguenza, prima di iniziare un rapporto commerciale, a seconda delle circostanze del caso concreto, è opportuno attuare idonee procedure di controllo, sia nella fase di selezione del fornitore, sia durante tutto il rapporto contrattuale. I controlli possono essere più o meno approfonditi a seconda del contesto ma dovrebbero generalmente essere finalizzati a verificare che la controparte sia un soggetto affidabile e che il rapporto contrattuale sia gestito correttamente, partendo da elementi quali visure aziendali, i bilanci e dichiarazioni Iva.

Una delle fattispecie più controverse è rappresentata dalla stipula di contratti di appalto: una tipica contestazione connessa a questo istituto è relativa alla non genuinità dell'appalto, in quanto privo dei requisiti di cui all'art 19 D.Lgs. n. 276/2003 e finalizzato all'esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione di manodopera. In altri termini, la tesi è che sia prassi frequente stipulare contratti di appalto per simulare invece una prestazione di somministrazione di manodopera.



Nello specifico, il contratto di appalto ex art. 1655 c.c. si distingue dalla somministrazione di lavoro sulla base del ruolo dell'appaltatore, che è quello di un soggetto imprenditore che impieghi una propria organizzazione produttiva ed assuma i rischi della realizzazione dell'opera o del servizio pattuito.

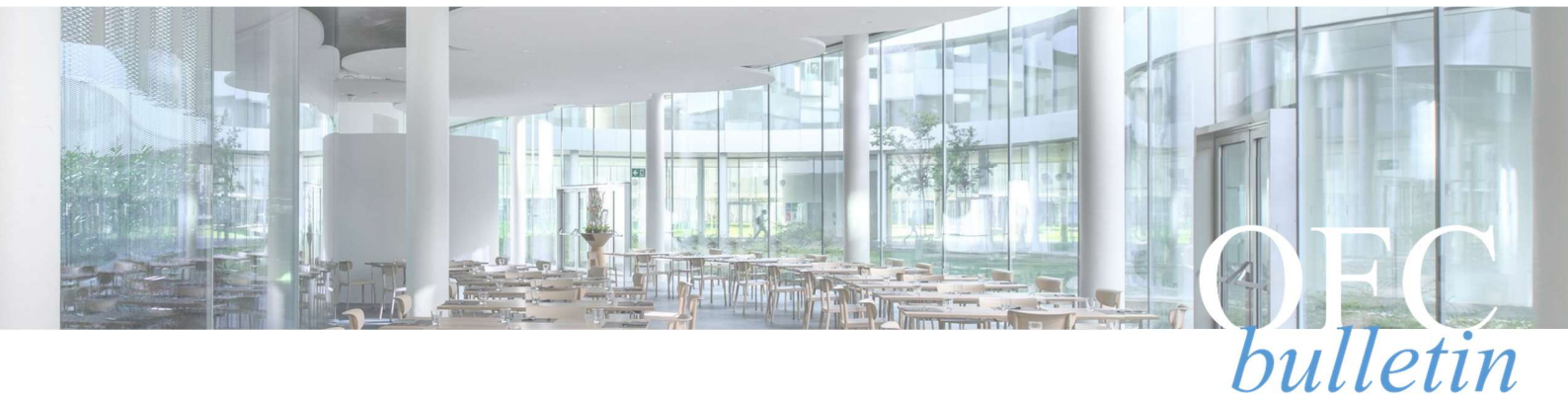
Al contrario, qualora il soggetto si limiti a svolgere la funzione di intermediario e a mettere a disposizione del pseudo committente le mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti, l'appalto maschera un'interposizione di manodopera. Poiché la somministrazione di manodopera è un'attività riservata a operatori specializzati e che richiede apposita autorizzazione ministeriale, si tratterebbe dunque di una condotta illecita. La conseguenza in caso di accertamento è il disconoscimento del contratto di appalto o sub-appalto con contestazione dell'Iva detratta in capo al committente e applicazione delle sanzioni amministrative e penali da parte delle autorità fiscali.

La legge di bilancio 2025 ha pertanto introdotto l'estensione del *reverse charge* alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto e subappalto rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica. L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio da parte del Consiglio dell'Unione europea dell'autorizzazione di una misura di deroga e nel frattempo è previsto un regime transitorio secondo cui è possibile aderire all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile su opzione.

Pertanto, la scelta di optare per il regime transitorio recentemente introdotto ha la funzione di mitigare il rischio di contestazione dell'indetraibilità dell'Iva assolta in relazione a contratti di appalto a causa della riqualificazione da parte delle autorità fiscali come illecita somministrazione di manodopera.

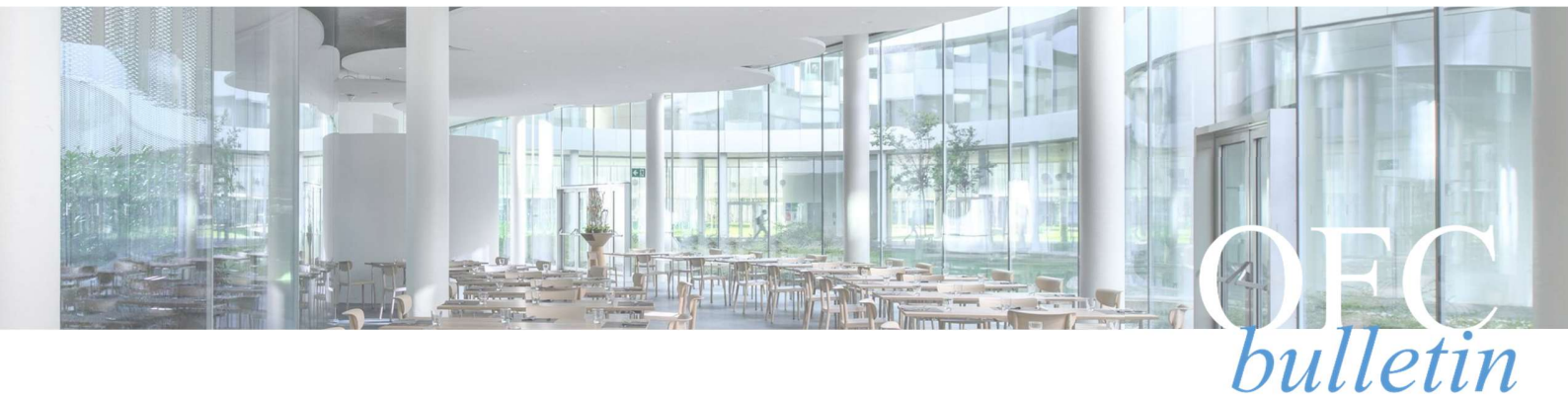
### **I riflessi della riforma doganale sul rischio fiscale**

Il Decreto legislativo n. 141/2024 entrato in vigore lo scorso ottobre ha introdotto le disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell'Unione, riordinando il quadro normativo in materia doganale ed allineando la disciplina italiana a quella comunitaria.



Tra le principali novità introdotte spicca la qualificazione dell'Iva in importazione come diritto di confine, eccezion fatta per l'introduzione di beni destinati ad un altro Stato UE (c.d. Regime 42) o all'interno di deposito Iva. Ciò è rilevante *in primis* in relazione alla previsione di sanzioni per omessa (art. 78) o infedele (art. 79) dichiarazione in dogana, pari al 100% al 200% dei diritti dovuti, nel cui calcolo, alla luce dei cambiamenti normativi, deve essere inclusa anche l'Iva.

In merito all'infedele dichiarazione, si evidenzia che rientra in questa fattispecie anche l'erronea applicazione di aliquota Iva o del *reverse charge*, in quanto la norma fa riferimento agli elementi che incidono sulla liquidazione dei diritti, tra cui appunto l'imposta sul valore aggiunto. Sono altresì previste circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88), tra cui l'evasione di diritti superiori a 50.000 euro o 100.000 euro, per cui è prevista la reclusione. Tuttavia, vi sono possibilità di rimedio: non si applicano le sanzioni amministrative in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione è avviata su istanza del dichiarante. Inoltre, nel caso di omissione di dichiarazione, vi è la possibilità di ravvedimento operoso, salvo che siano già stati avviati i controlli o ci siano tentativi di frode: la regolarizzazione tramite l'istituto del ravvedimento operoso è possibile a prescindere dagli importi da rettificare e quindi anche nell'ipotesi in cui l'imposta dovuta sia al di sopra delle soglie di rilevanza penale.



## **Nuove procedure di accertamento, riforma delle sanzioni tributarie e profili penali: aspetti operativi e criticità**

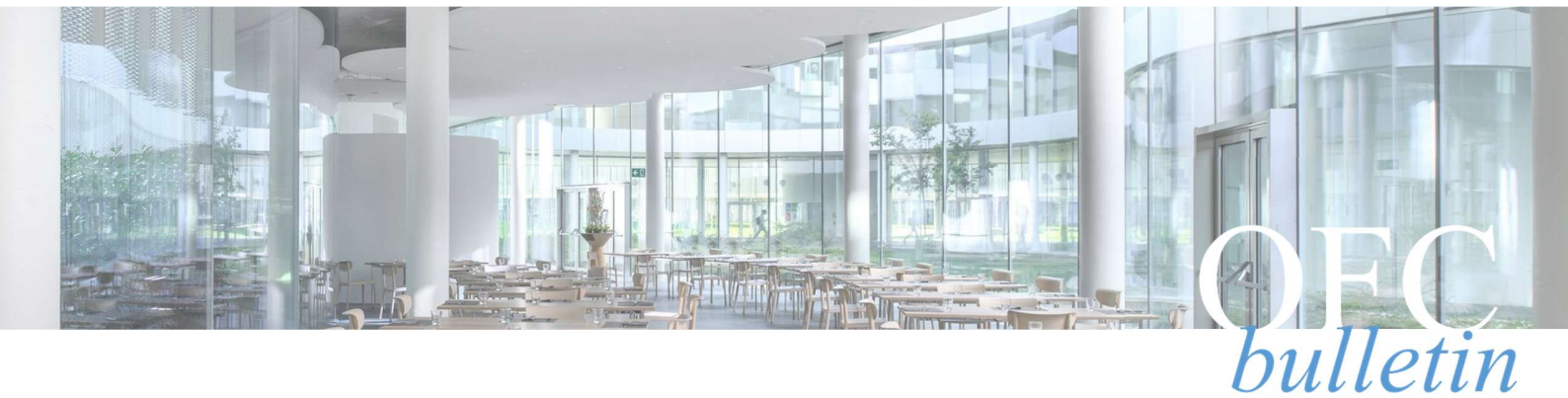
*Relatori: Michele Lenotti, Fabio Cagnola e Silvia Martina*

### **Nuove procedure di accertamento**

Nel contesto della delega di riforma fiscale del 2023, assume particolare rilevanza la revisione della disciplina dell'accertamento. Novità sostanziale è l'introduzione dello schema d'atto obbligatorio, previsto dal nuovo art 6 *bis* dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212): invero, l'Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuta a instaurare un contraddittorio con il contribuente, previa emissione dell'avviso di accertamento, attraverso la notifica di uno schema d'atto, che si sostanzia in bozza dell'avviso stesso. Vengono quindi concessi 60 giorni al contribuente per rispondere e, solo trascorso questo periodo, l'Ufficio potrà emettere l'avviso di accertamento, comunque entro il termine di 120 giorni.

L'adozione dello schema d'atto ha introdotto una maggiore complessità nella computazione dei termini di accertamento, non potendosi più in genere attenere al 31 dicembre, termine previsto dall'articolo 43 del D.P.R. n. 600/73. Tale norma prevede infatti che gli avvisi di accertamento debbano essere notificati al contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, o del settimo anno in caso di omessa dichiarazione. Specifiche disposizioni normative prevedono riduzioni dei termini per determinati soggetti, quali per esempio gli aderenti al regime di Adempimento collaborativo, i quali godono di una riduzione di due anni.

Prima della riforma, il termine del 31/12 era considerato perentorio, sebbene fossero state introdotte estensioni temporali in alcune circostanze specifiche: per esempio, nel contesto dell'emergenza Covid, sono stati accordati 85 giorni aggiuntivi oltre il termine del 31/12 del quinto anno.

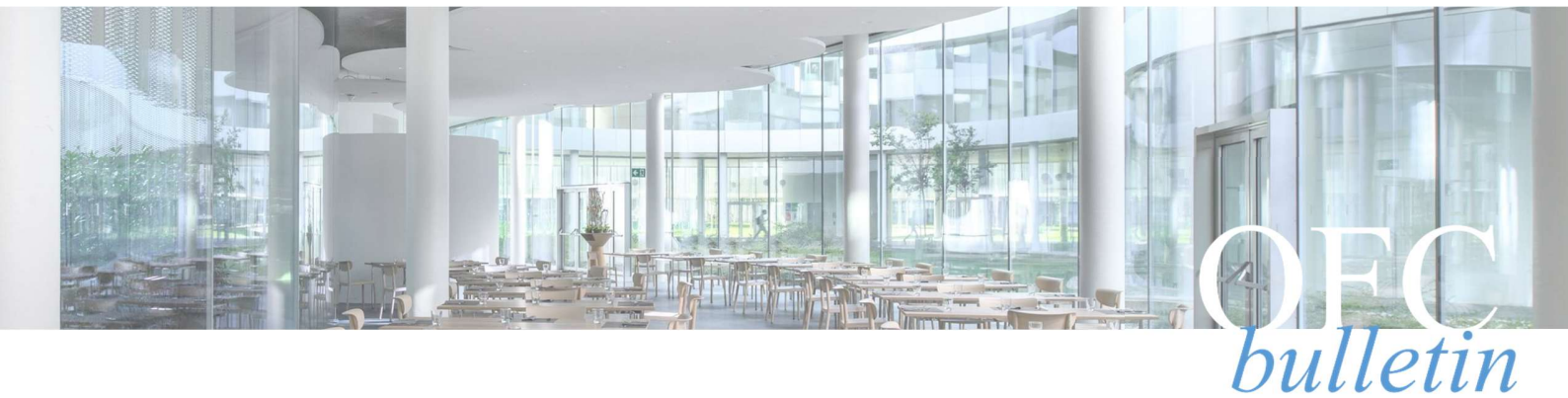


L'estensione temporale oltre il 31 dicembre è diventata la norma con l'attuale regime. Infatti, ai sensi del nuovo art 6-bis dello Statuto del contribuente, l'Amministrazione deve rispettare il termine del 31 dicembre per l'emissione dello schema d'atto, il che implica che il successivo avviso di accertamento può essere emesso nell'anno solare seguente.

È previsto inoltre un ulteriore slittamento di 30 giorni dei termini di accertamento in relazione alla possibilità di adesione al processo verbale di constatazione, ai sensi dell'art 4 *quater* D.lgs. n. 218/1997. In presenza di un PVC, il contribuente ha a disposizione 30 giorni per accettare integralmente le contestazioni presentate dall'Amministrazione, beneficiando di una riduzione delle sanzioni.

La riforma del regime accertativo ha pertanto introdotto una procedura più articolata, in quanto in base alla previgente disciplina, una volta ricevuto il processo verbale di constatazione, il contribuente aveva 60 giorni di tempo per esercitare il diritto di ravvedimento, optando per l'adesione a uno o più rilievi e beneficiando di sanzioni ridotte. In assenza di tale ravvedimento, l'Ufficio procedeva con l'emissione dell'avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto o del settimo anno dalla dichiarazione. Il contribuente aveva quindi la possibilità di fare ricorso entro i successivi 60 giorni. Durante tale periodo, era altresì possibile presentare istanza di adesione, ottenendo un'ulteriore finestra di 90 giorni, in cui provare a raggiungere un accordo con l'Ufficio.

Con il nuovo regime, una volta ricevuto il PVC, oltre al ravvedimento, al contribuente viene concesso l'acquisto del PVC, entro 30 giorni. Come precedentemente accennato, lo schema d'atto deve pervenire entro il 31/12. Il contribuente dispone quindi di 60 giorni per presentare osservazioni, al termine delle quali l'Ufficio può emettere l'avviso di accertamento. Sono poi concessi 30 giorni per andare in adesione e 60 giorni per fare ricorso alla Corte di Giustizia. Ulteriore differenza rispetto al vecchio regime consiste nella possibilità, una volta ricevuto lo schema d'atto, di richiedere subito l'adesione. Se questa non viene raggiunta, l'Ufficio emette l'avviso di accertamento e il contribuente può soltanto procedere con il ricorso, avendo già esaurito le possibilità di adesione.

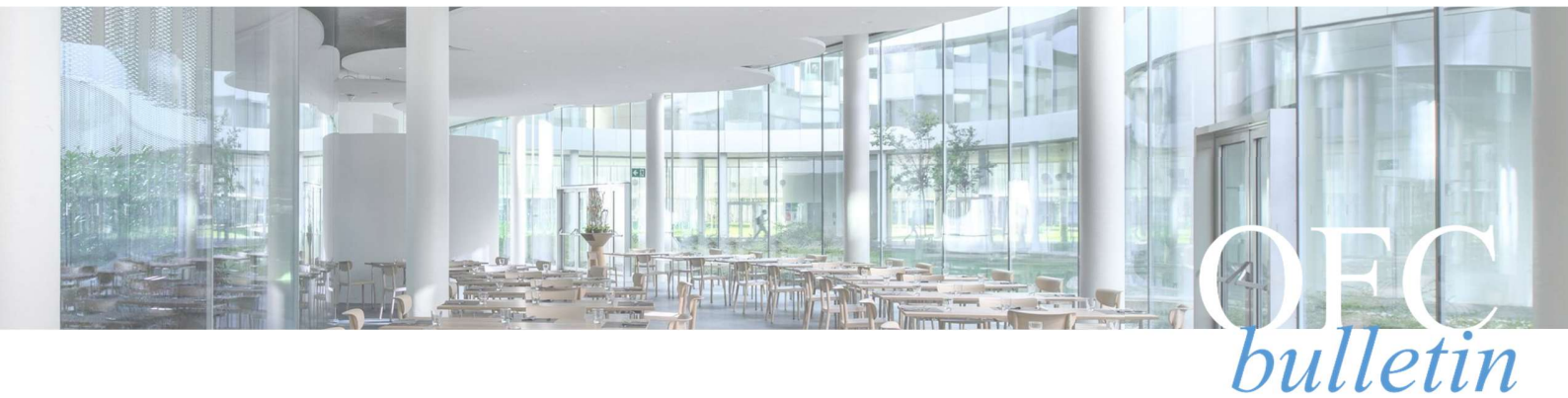


Permane l'interrogativo circa l'applicabilità dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 74/2000, che prevede una causa di non punibilità per coloro che si avvalgono del ravvedimento operoso o presentano una dichiarazione omessa prima di ricevere notifica formale di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Si pone la questione se la notifica dello schema d'atto possa essere considerata come l'inizio di un'attività di accertamento amministrativo. In assenza di chiarimenti specifici, questa opzione non può essere esclusa, risultando così ostativa all'accesso al beneficio di non punibilità previsto dall'articolo 13.

#### **Riforma delle sanzioni tributarie e profili penali**

La riforma fiscale del 2023 ha comportato l'introduzione del Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (D.Lgs. n. 173/2024), ricomprendendo in un unico *corpus* normativo le disposizioni legislative vigenti sulle sanzioni tributarie. Tale riordino è stato dettato dall'esigenza di coordinare il processo tributario con quello penale, dato lo stretto legame esistente tra le rispettive violazioni. Un esempio di tale connessione è l'articolo 5 D.Lgs. n. 74/2000, che riconduce al reato di omessa dichiarazione il caso in cui chiunque, essendovi obbligato, non presenti la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza fiscale prevista. Tale norma penale rimanda alla normativa tributaria per comprendere in quali circostanze si sia obbligati o meno alla dichiarazione.

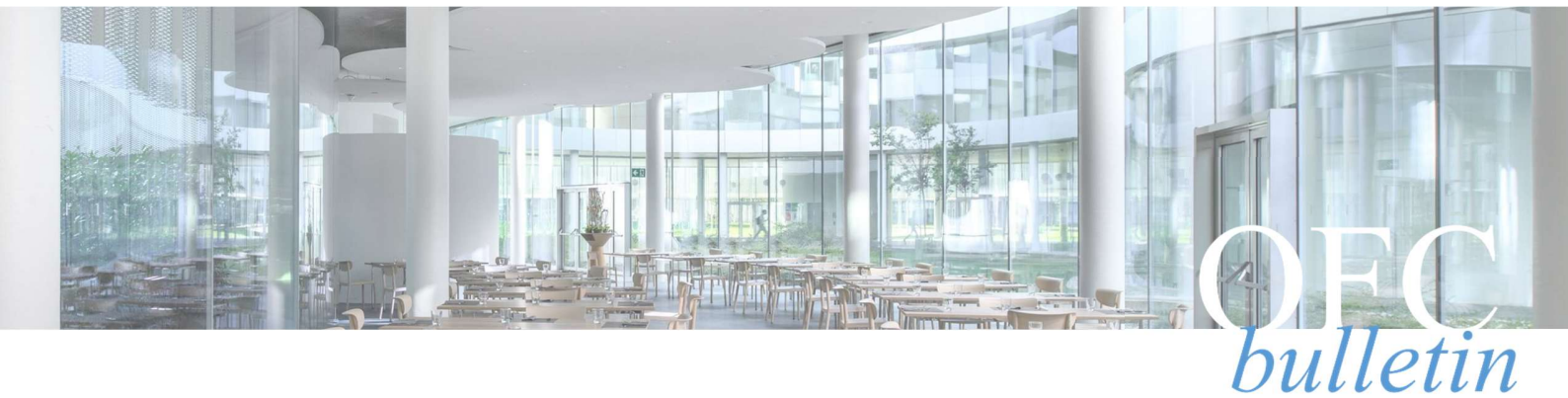
Il sistema sanzionatorio tributario, incluso nel Testo unico, è stato revisionato dal decreto legislativo n. 87/2024. Sulla base delle indicazioni della legge delega del 2023, tale decreto ha apportato significativi cambiamenti ai rapporti tra processo penale e processo tributario. Nel merito, è stata introdotta una disposizione di specialità: il comma 2 dell'articolo 19 del D.Lgs. 74/2000, come risultante dalla modifica, stabilisce che, in presenza di una violazione soggetta a sanzione sia amministrativa che penale, la norma speciale trova prevalenza rispetto a quella generale. Viene tuttavia fatta salva la responsabilità degli enti e società prevista dall'articolo 21, comma 2*bis*. Anche se una violazione amministrativa è considerata



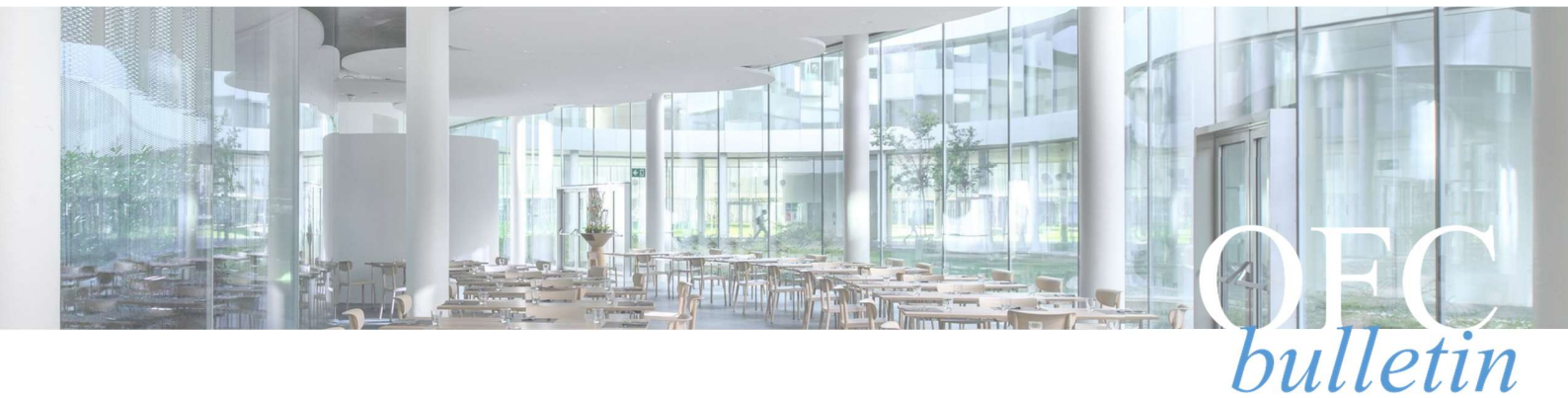
speciale rispetto a quella penale, in casi di responsabilità penale della persona giuridica, l'ente risponde comunque ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Un'ulteriore disposizione introdotta dal D.Lgs. n. 87/2024 riguarda l'efficacia che gli atti emessi nel giudizio tributario hanno nel processo penale. Invero, secondo il nuovo comma 1 *bis* dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 74/2000, in presenza di identità oggettiva e soggettiva della contestazione, è possibile acquisire come elemento di prova nel processo penale il giudicato tributario alternativemente l'atto di accertamento definitivo o l'atto di adesione. Il giudice penale può quindi basare la propria decisione su tali atti, ma può integrarli con ulteriori prove acquisite durante il processo penale. In riferimento a questa disposizione, viene sottolineata l'importanza di specificare il ruolo degli atti di accertamento e di adesione, che, sebbene il comma 1 *bis* accosti al giudicato, dovrebbero essere tenuti distinti rispetto ad esso. Infatti, a differenza della sentenza emessa dalla commissione tributaria, l'accertamento è un provvedimento di un'autorità amministrativa. L'atto di adesione, invece, attesta il raggiungimento di un accordo tra l'autorità fiscale ed il contribuente. Pertanto, per non stravolgere i criteri probatori del procedimento penale, sembra ragionevole ritenere che gli atti di accertamento (compresi quelli con adesione) possano avere un'efficacia probatoria limitatamente a due casistiche: da un lato al caso in cui sia intervenuta un'adesione con totale estinzione della pretesa tributaria a seguito del pagamento, dall'altra al caso in cui la contestazione originaria sia stata ridimensionata.

Infine, nel corso dell'incontro è stata analizzata l'efficacia delle sentenze rese nel procedimento penale all'interno del processo tributario. Sul punto, rilevano gli interventi da parte del D.Lgs. n. 87/2024 sul D.Lgs. 74/2000 in relazione alla modifica dell'art. 21 e all'introduzione degli artt. 21 *bis* e 21 *ter*. Ai sensi dell'attuale formulazione dell'articolo 21, le sanzioni amministrative relative a violazioni tributarie che sono oggetto di notizia di reato non sono eseguibili nei confronti delle persone fisiche, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto.



Nei confronti delle persone fisiche, le medesime non sono eseguibili anche quando la sanzione amministrativa pecuniaria è dipendente da un reato *ex art 25 quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001. Non da ultimo, la norma afferma che la sentenza irrevocabile di assoluzione - poiché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso - resa in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario assume efficacia di giudicato in ogni stato e grado del procedimento tributario.



## Aspetti operativi e fiscali delle riorganizzazioni infragruppo

*Relatori: Silvana Trematerra, Pietro Giulio Scutifero, Maria Chiara Dazzi*

### **Pex e operazioni straordinarie**

Il regime PEX prevede che coloro che realizzano una plusvalenza dalla cessione di partecipazioni in società possono beneficiare di un'esenzione, purché che siano soddisfatte determinate condizioni. In caso di minusvalenza questa è indeducibile in misura pari alla percentuale di esenzione concessa.

La normativa di riferimento, introdotta con la riforma fiscale del 2003, è l'articolo 87 del TUIR per i soggetti IRES e l'articolo 58 del TUIR per i soggetti IRPEF (tramite rimando all'articolo 87).

Il regime è accessibile ai soggetti IRES ai sensi dell'articolo 73 TUIR, alle imprese individuali e alle società di persone. Ai fini dell'esenzione rilevano le azioni o quote, gli strumenti finanziari simili alle azioni e strumenti simili.

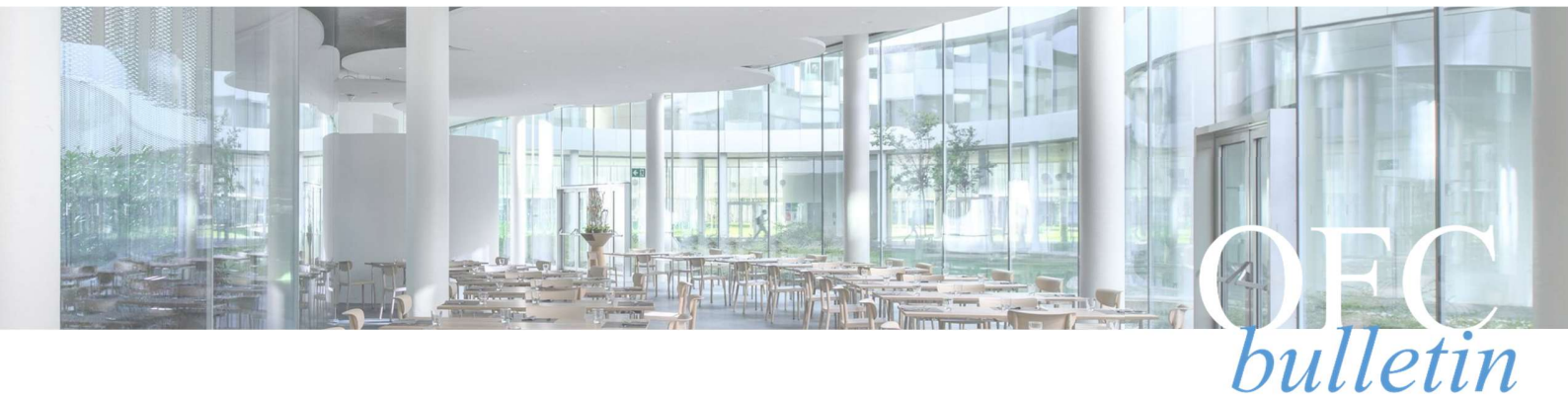
L'esenzione, pari al 95% per i soggetti IRES e al 41,86% per quelli IRPEF (o 50,28% per le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2009 al 1° gennaio 2018), non si applica solo alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso, ma anche a quelle realizzate in sede di assegnazione ai soci.

Per accedere al regime, è inoltre necessario rispettare quattro requisiti:

1. Il soggetto che realizza la plusvalenza deve aver posseduto ininterrottamente la partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente alla vendita;
2. La partecipazione deve essere classificata sotto la voce "immobilizzazioni finanziarie" all'interno dello stato patrimoniale del primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
3. La società partecipata deve avere residenza fiscale in uno Stato non a regime fiscale privilegiato;
4. La società partecipata rispettare il requisito di commercialità, da intendersi come l'esercizio abituale di attività d'impresa.

Diversamente dalla cessione di partecipazioni, nel caso di cessione di azienda, la plusvalenza è considerata realizzativa ed è tassata integralmente.

La circolare n. 6/2006 dell'Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarezza in merito al caso in cui la partecipazione venga ceduta all'interno di un complesso aziendale: anche qualora questa integri i requisiti



per accedere al regime PEX, l'esenzione non si applica. Vigé infatti il principio di unitarietà dell'azienda, per cui l'azienda unitariamente considerata prevale sui singoli elementi patrimoniali che la compongono e dunque anche sulle partecipazioni.

Tale principio di unitarietà troverebbe applicazione in presenza di qualsiasi fattispecie realizzativa, ivi incluso il trasferimento all'estero della residenza dell'impresa commerciale disciplinato all'articolo 166 TUIR. Ai sensi di questo articolo, viene infatti prevista la *exit tax*: quando una società si trasferisce all'estero, sia nel caso trasferisca la sede sia nel caso sia incorporata in un soggetto estero, si ha l'assoggettamento a tassazione dei plusvalori latenti.

Tale disciplina mira ad evitare che i plusvalori formati all'interno del nostro paese vengano ceduti ad un paese estero. Nonostante tale previsione possa sembrare in contrasto con la libertà di stabilimento prevista dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, la Corte di Giustizia la giustifica per assicurare una corretta ripartizione dei diritti impositivi tra gli Stati membri in linea con il principio di territorialità (Sentenza National Grid Indus BV del 29/09/2011).

Anche nel caso di trasferimento dell'azienda all'estero vige quindi il principio di unitarietà: come affermato dal decreto ministeriale del 2 luglio 2014, la plusvalenza deve essere unitariamente determinata e deve includere anche il valore dell'avviamento. Inoltre, per il principio di diritto n. 10/2021, qualora oggetto di delocalizzazione all'estero sia un compendio aziendale, anche se costituito prevalentemente da partecipazioni, il regime PEX astrattamente applicabile alle partecipazioni ricomprese nel suddetto compendio non trova applicazione.